



LE PRINCIPALI REGOLE RELATIVE ALLE ZONE ROSSE

1) **ATTIVITA' ECONOMICHE**

- 1.1 Attività **produttive** di beni primari (agricoltura) e secondari (industria e artigianato) tutte ammesse;
- 1.2 Attività di **servizi**: ammesse, tranne attività di palestre, piscine, terme (salvo che per prestazioni mediche), centri sportivi, cinema, teatro, discoteche e simili;
- 1.3 Attività di **servizi alla persona**: ammessi solo lavanderie e servizi funebri; **escluse** attività acconciatori, estetisti, tolettatura animali domestici;
- 1.4 Attività **commerciali**: vietate, salvo quelle dell'allegato 23 del dpcm 2.3.2021¹; chiusi mercati e centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, tranne che per farmacie,

¹ • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici: carne: fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti: profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria: confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono



parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie

1.5 **Mercati**: vietati salvo che per alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

1.6 **Commercio al dettaglio ambulante**: fuori dai mercati su area pubblica, ammessa la vendita di prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati (v. terz'ultimo punto allegato 23 DPCM 2.3.2021);

1.7 Attività **alberghiera**: ammessa nel rispetto delle linee guida;

1.8 **sagre, mercatini, fiere** di qualunque genere e gli altri analoghi eventi: vietate;

1.9 Attività **ristorazione** (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie): chiusa; ammessa la ristorazione a domicilio, senza limiti di orario; ammessa l'attività di ristorazione per asporto fino alle 22, tranne che per i bar che fanno asporto, nel qual caso l'orario massimo è quello delle 18; ammesso il **servizio mensa**, anche esterno (purché con contratto aziendale –non singolo lavoratore autonomo- preventivo e con identificazione dei beneficiari);

1.10 Attività particolari:

- Attività giardinaggio: ammessa;
- Attività riparazione (orologi, apparecchi elettrici ed elettronici, cicli, motocicli, auto);

2) **ATTIVITA' PERSONALI**

2.1 Spostamenti: vietati spostamenti fuori dall'abitazione se non per lavoro, salute, necessità; **NON** vale la regola della visita una volta al giorno in altre abitazioni private;

2.2 Necessità ammesse: attività **motoria** (in prossimità dell'abitazione); attività **sportiva**² all'aperto e in forma individuale; non risultano limitazioni spaziali (es., lo spostamento per attività sportiva in montagna o presso fiumi per pescare non risulta vietato³); spostamento per accedere agli esercizi commerciali aperti; lo spostamento deve avvenire nel comune di abitazione, salvo che nel comune di abitazione non vi sia il servizio o non sia disponibile l'attività da svolgere;

2.3 Sempre ammesso il rientro nell'abitazione (dopo spostamenti legittimi, in particolare avvenuti prima della istituzione della zona rossa);

- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

² Per l'individuazione delle attività sportive è opportuno fare riferimento all'elenco delle federazioni sportive riconosciute e alle discipline indicate nei siti delle singole federazioni (v. <https://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html>).

³ Peraltro, le faq Governo dicono

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare l'attività sportiva?
In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l'attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all'interno del proprio Comune?

Nell'area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.



- 2.4 vietato lo spostamento per turismo;
- 2.5 ammesso lo spostamento per attività di coltivazione non professionale per autoproduzione del bene di proprietà anche fuori comune;
- 2.6 ammesso lo spostamento verso seconde case, anche fuori comune (v. faq Governo, zona rossa⁴);
- 2.7 ammesso lo spostamento anche fuori comune per partecipazione a cerimonie funebri per parenti di secondo grado;
- 2.8 ammesso lo spostamento per partecipazione cerimonie religiose entro il comune;
- 2.9 ammesso lo spostamento per partecipazione ad attività didattica in presenza e per corsi di formazione laddove ammessi (es. laboratori, disabilità, specializzazione medica, protezione civile);
- 2.10 feste vietate, anche dopo cerimonie;
- 2.11 raccolta funghi, tartufi ecc.: ammessa come attività agricola anche come autoproduzione;

3) **ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO**

- 3.1 Attività educativa e scolastica: servizi per l'infanzia (0-6 anni) sospesa; attività scolastica per le elementari e medie, di primo e secondo grado è svolta a distanza tranne che per laboratori e per studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- 3.2 **Università**: didattica a distanza;
- 3.3 **musei e biblioteche**: chiusi; ammessa la prenotazione di libri presso biblioteche;
- 3.4 Corsi di formazione, pubblici e **privati**: solo a distanza, tranne quelli dell'art. 25, commi 2 e ss., dpcm (es. specializzazione medica, guida, protezione civile, sicurezza del lavoro);
- 3.5 concorsi pubblici: ammesse prove scritte e preselettive in presenza, sotto 30 partecipanti e secondo le linee guida; i concorsi per la sanità proseguono normalmente e senza limitazioni;
- 3.6 volontariato di protezione civile: spostamento sempre ammesso.